

SCHEDA

GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA

Individuazione docenti soprannumerari di religione cattolica

Instrumentum laboris 2021/22



Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il **17 maggio 2021** (art. 10 comma 3 O.M. 107/2021)

L'Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il **4 giugno 2021**, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 –tabella A –A2 -lettera A) -del CCNI mobilità e non è valutabile **l'anno scolastico in corso**. La predisposizione della graduatoria regionale di cui al presente articolo è **finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica** – così come previsto dal CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie – e all'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria. (art. 10 comma 4 O.M. 107/2021)

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Le lettere B2, C1 e D, se presenti nella scheda, si ometta da compilarle.

A) Nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso 2020/21. Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia/primaria; b) alla scuola secondaria di I e II grado.

Il dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo e valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), vale a dire 6 punti l'anno, a condizione che il docente fosse in servizio nello stesso settore in cui prestava in servizio negli anni di dottorato.

. Gli anni di servizio prestati in scuole pluriclasse unica e/o di montagna vanno raddoppiati (solo docenti della scuola primaria)

A1) Il servizio prestato su piccole isole è valutato anche nei casi di mancata

- prestazione per gravidanza,
- puerperio,

- per servizio militare di leva o per il servizio civile in alternativa alla leva.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato (salvo le assenze di cui sopra) il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione di Sicilia e Sardegna.

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

- B)** L'anzianità del servizio pre-ruolo comprende: il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 gg e il servizio prestato **ininterrottamente** dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale per la scuola dell'infanzia fino al 30 giugno.

Dopo aver inserito il numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo, nella attribuzione dei punti si opera nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3 anno) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i 2/3 (punti 2); ad esempio un docente che ha prestato 8 anni di servizio pre- ruolo ha diritto a punti 20 (4 x 3=12; 2 x 4=8; totale 12 + 8=20).

Va valutata nella misura prevista dalla presente voce l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Il periodo di durata del dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera B), cioè 3 punti, se il docente è in servizio in un diverso settore rispetto al periodo in cui prestava in servizio negli anni di dottorato.

Solo per la scuola primaria. Il punteggio per il servizio prestato **in scuole pluriclasse unica e/o di montagna** va raddoppiato;

- B1)** *Occorre detrarre dal totale degli anni di **pre-ruolo** il numero degli anni di servizio prestato nelle **piccole isole** e indicarlo nell'apposito spazio; il punteggio si calcola con il medesimo meccanismo del punto B, cioè : i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i 2/3 (punti 2); ad esempio un docente che ha prestato 2 anni di servizio pre-ruolo nelle piccole isole ha diritto a punti 6 (2 x 3=6); se ne ha prestati 7 ha diritto a punti 18 (4 x 3=12; 3 x 2=6; totale 12*

- C)** Ai sensi della Nota 5bis delle Note comuni alle Tabelle di cui all'allegato 2 del CCNI sulla mobilità aa.ss. 2019/2022 viene attribuito un punteggio aggiuntivo di **2 (due)** punti per ciascuno dei primi 5 (cinque) anni per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio e a partire dal sesto anno **3 (tre)** punti per ogni anno [in aggiunta a quello previsto dalle lettere: a), a1), b), b1)].

- C0)** Ai sensi della Nota 5bis delle Note comuni alle Tabelle di cui all'allegato 2 del CCNI sulla mobilità per aa.ss. 2019/2022 viene attribuita, in

alternativa al punteggio di cui al punto C), 1 (un) punto per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede (= comune) di attuale servizio senza soluzione di continuità [in aggiunta a quello previsto dalle lettere: a), a1), b), b1)] (art. 1, comma 7 O.M. n. 107 del 29 marzo 2021)

Allegare: dichiarazione dei servizi conforme al modello **D** e dichiarazione di servizio continuativo modello **F**.

ESIGENZE DI FAMIGLIA

La lettera A, se presente nella scheda, non va compila

Nella graduatoria finalizzata all'individuazione del personale in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03 non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia. Pertanto **la casella NON DEVE ESSERE compilata** (10 comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021)

- A)** Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda.
- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa l'esistenza di figli sotto i 6 anni (condata di nascita).
- B)** Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda, o che superino tale età ma siano impossibilitati da infermità o difetto fisico a svolgere qualsiasi lavoro.

Allegare: autocertificazione circa l'esistenza di figli tra i 6 e i 18 anni (specificando la data di nascita); certificato dell'ASL attestante che il proprio figlio maggiorenne, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro.

- C)** Scrivere il Comune presso il quale figli minorati psichici o tossicodipendenti, oppure coniuge o genitori inabili al lavoro sono permanentemente ricoverati in istituto di cura.

Allegare documentazione che attesti quanto dichiarato

- D)** I benefici previsti dalla legge 104/92 danno luogo a precedenza. Segnare la casella che interessa (L'art. 21 fa riferimento all'invalidità personale superiore ai due terzi; l'art. 33, comma 6 riguarda i docenti con disabilità grave; l'art. 33 commi 5 e 7 riguarda i docenti che assistono parenti in condizioni di disabilità grave (allegare certificato della ASL che attesta il beneficio della legge 104/92 per sé o per altri; l'art. 13, punto III, n. 2 del CCNI mobilità aa.ss. 2019/2022 si riferisce al personale bisognoso di cure a carattere continuativo per gravi patologie).

TITOLI GENERALI

La lettera H, se presente nella scheda, non va compilata.

- A) TUTTI** i docenti di religione devono segnare nell'apposita casella **12 punti in quanto hanno superato un concorso per titoli e servizi** (art.4, comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021).
- B)** è possibile inserire i diplomi di specializzazione di durata non inferiore a due anni (biennali) (art.4, comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021).
- C)** è possibile inserire - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (art.4, comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021) - il numero di titoli conseguiti come il: **Diploma in Scienze Religiose e/o Magistero e/o Laurea triennale in scienze religiose e/o Baccalaureato** nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) , dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020 e negli istituti e facoltà di cui agli allegati dei suddetti Decreti Ministeriali e del DPR 63/2019, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012.
- D)** è possibile inserire il numero dei master o di corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, ad esempio: master in didattica inclusiva (art.4, comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021).
- E)** è possibile inserire - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO - il titolo di **licenza** - conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) , dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020 e negli istituti e facoltà di cui agli allegati dei suddetti Decreti Ministeriali, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012 - e/o **laurea magistrale in scienze religiose** (nuovo ordinamento:3+2). E' possibile inserire anche **lauree civili** in materie diverse da quelle ecclesiastiche. (art.4, comma 4 dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021).
- F)** è possibile inserire - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (art.4, comma 4 dell'O.M. n.107 del 29 marzo 2021) - il titolo di **dottorato**, conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM e del DPR 63/2019, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012.
- G)** è possibile inserire il numero dei corsi di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica attuati dal ministero con la collaborazione degli uffici scolastici regionali, delle scuole, degli istituti di ricerca (**solo per la scuola primaria**).
- H) NON COMPILARE**
- I) L) SOLO SE IN POSSESSO DEI TITOLI**

ATTENZIONE

A parità di punteggio complessivo prevale la maggiore età anagrafica (art. 21, comma 11 ultimo rigo, del CCNI sulla mobilità aa.ss.2019/2022)

**PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE
CONTATTACI**

TEL. 0694804753 oppure e-mail: servizi@uilscuolairc.it

In alternativa

PRENOTA

UNA CONSULENZA IN MEET